



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0015794

del 05/11/2019



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Sezione

Al Dott. Filippo MUCCINI

Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio

Al Responsabile del Centro Servizi per il coordinamento delle attività


a supporto della Ricerca

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 215/2019 del 11/10/2019 – Allegato S al Verbale n. 08/2019 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Dott. Giovanni TORRE




Delibera n. 215/2019

Allegato S al Verbale n. 08/2019

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, in particolare l'art. 39, il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/05/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/05/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VALUTATA l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- CONSIDERATO che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una collaborazione avente ad oggetto l'attivazione di forme di cooperazione attraverso specifici progetti, volte a realizzare attività tecnico-scientifiche e di ricerca congiunta per il monitoraggio ambientale marino dell'area di competenza dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- CONSIDERATO che le Parti realizzano, dunque, una collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mirata a porre in essere attività che dovranno essere eseguite nel rispetto delle metodiche, di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero



dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino;

- VISTI i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 11/10/2019

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominata "INGV"), con sede legale in Roma, via di Vigna Murata 605 nella persona del Prof. Carlo Doglioni,


E

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (nel seguito denominato "Ente Parco"), con sede legale in Via Discovolo snc, 19017 Riomaggiore (SP), (Partita IVA 01094790118), nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

(INGV e l'Ente Parco nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

1. l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ente Pubblico di Ricerca dello stato italiano, è istituito con decreto legislativo n. 381 del 20.09.1999 e diventa operativo nel gennaio 2001, con finalità di servizio e di ricerca nel campo sismico, vulcanologico ed ambientale;
2. La creazione del nuovo ente avviene attraverso la confluenza di organi di ricerca già operanti in questi settori della ricerca, allo scopo di non disperdere le conoscenze e le competenze maturate, nell'ambito italiano, in alcuni decenni di attività.
3. La Sezione di Roma2 - Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale si occupa di promuovere e sviluppare ricerche in campo ambientale sia del sottosuolo che atmosferico.
4. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'INGV, come previsto dal proprio Statuto, collabora con Università e con enti di ricerca nazionali ed internazionali, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti scientifici e tecnologici, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie;
5. L'Ente Parco è un Ente pubblico non economico che in qualità di Ente gestore dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ha tra le sue finalità:
 - la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
 - la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
 - la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile
6. E' interesse dell'ENTE PARCO e dell'INGV sviluppare una collaborazione sul piano sia scientifico sia tecnico, per perseguire, ciascuno nel proprio ambito di competenza e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, le attività di comune interesse, con l'utilizzo delle rispettive risorse, mezzi e strumenti;



7. Il PARCO e l'INGV intendono definire le linee generali della loro collaborazione tecnico-scientifica anche ai fini di futuri ulteriori sviluppi che saranno oggetto di convenzioni specifiche;
8. I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale italiano, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzarne i risultati della ricerca scientifica da svolger, questi oggetto del presente Accordo;
9. I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in settori di interesse comune, quale lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di metodi e tecnologie atte al monitoraggio ambientale e alla conservazione dei beni culturali;
10. La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune consente di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili per i successivi interventi, volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse.
11. L'art. 15 della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 5, stipulati in attuazione dello stesso Accordo;
- nel Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 189 del 20 luglio 2011, "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta Cinque Terre" e ss.mm.ii;
- Nel Regolamento di Organizzazione ed Esecuzione dell'Area Marina Protetta approvato con D.M. 24/02/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3

(Oggetto)

L' ENTE PARCO e l' INGV attiveranno forme di collaborazione attraverso specifici progetti volte a realizzare:

1. attività tecnico-scientifica e di ricerca congiunta per il monitoraggio ambientale marino dell'area di competenza dell' ENTE PARCO;
2. sviluppo di nuove tecnologie e metodologie di indagine ambientale in area marina;
3. attività di divulgazione scientifica e ambientale sulle tematiche di interesse congiunto;
4. condivisione di strumentazione e dati al fine di raggiungere gli obiettivi comuni;
5. formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività.

Il presente Accordo non implica l'esclusività di INGV nelle predette attività, ma esse saranno di volta individuate dai Referenti di cui all'art. 4 e definite tramite Accordi Operativi di cui all'art. 5.

Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino dovranno essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

Tutti gli studi e i dati da essi derivati, inerenti il presente Accordo, saranno acquisiti da entrambi gli enti per far parte del loro patrimonio conoscitivo.

Art. 4

(Referenti)

Nello svolgimento delle attività di studio e di ricerca, responsabili scientifici e referenti del presente Accordo sono il Dott. Filippo Muccini per l'INGV e XXXXXXX per l'ENTE PARCO che resteranno in carica per tutta la durata del presente Accordo, salvo sostituzione da comunicarsi all'altra parte.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)


Ciascuna Parte s'impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- individuare le opportunità atte a perseguire le finalità dell'Accordo Quadro;
- promuovere la conclusione di Accordi Operativi in cui siano identificati e definiti gli ambiti di collaborazione oltre che le attività, che congiuntamente le Parti metteranno a disposizione per il conseguimento degli obiettivi progettuali;
- identificare le proposte progettuali cui finalizzare il congiunto impegno collaborativo delle Parti:
 - a) a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
 - b) a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Al termine di ogni attività, le parti sono tenute a produrre una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché a definire l'utilizzo dei dati.

Art. 6

(Atti esecutivi)



Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività di cui all'Art. 3 del presente accordo attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni attuative.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente, ovvero singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 8

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte si conformerà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10

(Riservatezza)

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018.

Art. 12

(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere rinnovata per un periodo pari a 4 (quattro) anni previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 13

(Modifiche all' Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 14

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15

(Risoluzione)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' with a small circle above it, possibly representing the letter 'O' or a similar character.

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza. Eventuali flussi finanziari relativi a specifici progetti saranno regolati da atti esecutivi, di cui all'Art. 6.

Art. 17

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per INGV all'attenzione del sig.;
- per l'Ente Parco all'attenzione del Direttore Ing. Patrizio Scarpellini;

Art. 19

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 20

(Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

